



STATUTO ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Votato ed approvato il 04 aprile 2025 all'Assemblea nazionale di Perugia

- Art. 1 – Principi generali*
- Art. 2 – Attività internazionali*
- Art. 3 – “Aderenti” e “Associati”, modalità di adesione, diritti ed obblighi*
- Art. 4 – Sede*
- Art. 5 – Associazioni territoriali e coordinamenti funzionali o tematici*
- Art. 6 – Strutture nazionali*
- Art. 7 – Attività e strutture di servizio*
- Art. 8 – Organi*
- Art. 9 – Assemblea dei soci.*
- Art. 10 – Il Consiglio Nazionale*
- Art. 11 – Il Presidente*
- Art. 12 – La Presidenza*
- Art. 13 – Il Segretario Generale*
- Art. 14 – Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione*
- Art. 15 – Il Collegio dei Sindaci/Revisore Unico*
- Art. 15-bis – Il Comitato di Tesoreria*
- Art. 15-ter – New Generation ALI*
- Art. 16 – Validità delle sedute degli organismi collegiali*

Articolo 1 – Principi generali

ALI – Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente ALI – Autonomie Locali Italiane, è un'Associazione, ai sensi del Codice civile, autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro di comuni e di enti locali territoriali, che intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell'autonomia, della sussidiarietà, dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione istituzionale.

L'Associazione ispira la propria attività istituzionale e di rappresentanza ai principi della Costituzione.

L'Associazione, in particolare, intende contribuire con la propria iniziativa al riordino degli enti locali, alla riforma della pubblica amministrazione, al rinnovamento e al rafforzamento dello stato sociale secondo i principi della partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali, alla

definizione delle scelte di Governo in materia di autonomie locali, allo sviluppo e al riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, in particolare del Mezzogiorno, alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità e al diritto alla sicurezza.

A tale scopo l'associazione opera anche attraverso la predisposizione di progetti finanziati in materia di sviluppo locale, finanza locale, sostenibilità sociale e ambientale, digitalizzazione, formazione, cooperazione internazionale, sia a livello nazionale che europeo e può promuovere attività di analisi e ricerca, anche attraverso la pubblicazione di prodotti editoriali.

L'Associazione persegue l'unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali.

Articolo 2 – Attività internazionali

L'Associazione si riconosce nella costruzione di un'unità europea ispirata ai principi e ai valori della Carta Europeadelle autonomie locali e della sussidiarietà.

L'Associazione svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate nella cooperazione internazionale.

Articolo 3 – “Aderenti” e “Associati”, modalità di adesione e recesso, diritti ed obblighi

Assumono la qualifica di “Soci” tutti gli “Aderenti” e gli “Associati” in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione ed assumere lo *status* di “Aderente” solo i Comuni, le Province, le Città metropoli-tane e le Regioni, nonché tutti gli enti locali territoriali, gli enti e le società da essi derivati o partecipati.

L'adesione degli Enti di cui al comma precedente avviene, in ottemperanza ai modi e termini di legge, mediante adozione di una apposita deliberazione dell'Organo esecutivo e comporta la corresponsione di una quota associativaannuale.

Gli “Aderenti” concorrono alla definizione delle politiche dell'Associazione nelle sue articolazioni nazionale, territoriale o nei coordinamenti funzionali e tematici.

Gli “Aderenti” possono recedere, manifestando la volontà di recesso, mediante adozione di un'apposita deliberazione dell'Organo esecutivo, comunicata all'Associazione entro il 31 ottobre ed avrà effetto dal 1° gennaiodell'anno successivo secondo quanto disposto dall'art. 270, comma 3, TUEL.

Il voto degli Aderenti viene espresso secondo il principio del voto singolo in conformità al presente Statuto e ai regolamenti.

Tutti gli Aderenti hanno pari diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione ed hanno piena espressione di voto ogni qual volta sono chiamati ad esprimerlo, in conformità a norme di legge o del presente Statuto.

Possono associarsi all'Associazione e partecipare alla sua vita associativa, assumendo lo *status* di “Associato” i parlamentari, i consiglieri locali e regionali, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono le finalità dell'Associazione e intendono sostenerne le attività sulla base del presente Statuto.

L'associazione dei soggetti di cui al comma precedente avviene con una manifestazione di volontà scritta e comportala corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli “Aderenti” e gli “Associati” hanno diritto a ricevere l'informazione sull'attività dell'Associazione, a ricevere convocazione delle assemblee, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali

regolamenti, prendere visione delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti ed usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici con le modalità previste dal presente Statuto.

Gli “Aderenti” e gli “Associati” assumono l’obbligo di pagare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall’Assemblea Nazionale.

Gli “Aderenti” e gli “Associati”, in relazione alla propria residenza, assumono contestualmente l’analogo *status* nelle articolazioni territoriali dell’Associazione.

Articolo 4 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma.

Articolo 5 – Associazioni territoriali e coordinamenti funzionali o tematici

Gli Aderenti e gli Associati all’Associazione sono organizzati in Associazioni territoriali che assumono la denominazione “ALI – Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali” seguita dall’indicazione del territorio di riferimento, costituite su base regionale o interregionale, dotate di autonomia organizzativa sulla base di un proprio Statuto.

Tali associazioni territoriali vengono federate ad ALI – Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali con delibera adottata dal Consiglio Nazionale.

In sede di riconoscimento l’articolazione dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Nazionale previa verifica delle condizioni strutturali, della capacità tecnico-organizzativa e della sostenibilità finanziaria dell’Associazione territoriale.

Le Associazioni territoriali definiscono i propri statuti, l’organizzazione, i regolamenti, i poteri e le iniziative in relazione alle specifiche esigenze del territorio e nel rispetto delle finalità e dei principi del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale può costituire coordinamenti funzionali o tematici. Detti coordinamenti possono avvalersi della collaborazione di altre associazioni aventi analogo interesse tematico o finalità.

Le risorse da trasferire alle Associazioni territoriali al fine di assicurare il loro funzionamento vengono stabilite dal Consiglio nazionale al momento dell’approvazione del Budget annuale previa valutazione dei Budget territoriali presentati dalle medesime associazioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Al fine di stabilire le risorse da destinare alle associazioni regionali il Consiglio Nazionale si attiene al rispetto dei principi di proporzionalità tra associati e dimensione demografica, della capacità contributiva degli aderenti su base regionale, tenendo conto della capacità di iniziativa della struttura regionale e potendo prevedere dei contributi premiali integrativi in relazione all’aumento delle adesioni su base annua.

Le Associazioni territoriali e i Coordinamenti tematici o funzionali approvano il piano annuale delle attività ed il relativo Bilancio di Previsione sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle risorse assegnategli attraverso il budget annuale approvato a livello nazionale e delle eventuali risorse proprie caratterizzate da addizionali regionali e/o da sviluppo di progetti in collaborazione con le società partecipate e lo trasmettono alla Presidenza.

Al fine di dare attuazione ai piani annuali la Presidenza mette a disposizione delle Associazioni territoriali e dei Coordinamenti funzionali e tematici le risorse umane e patrimoniali necessarie ferma restando la gestione unitaria delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie del sistema associativo.

Qualora una Associazione territoriale o un Coordinamento tematico o funzionale costituito federata/o si sia dimostrato inattivo e non in grado di perseguire le finalità dell’Associazione il Consiglio Nazionale può esercitare iniziative straordinarie, temporanee e sostitutive.

Articolo 6 – Strutture nazionali

Gli Organi nazionali dell'Associazione assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative.

Gli Organi nazionali valorizzano le attività delle Associazioni territoriali e dei coordinamenti funzionali o tematici nella unitarietà di indirizzo politico e programmatico assicurando ad esse il supporto tecnico amministrativo.

La struttura nazionale è articolata in uffici in capo ai quali è preposto un Direttore, anche con contratto di collaborazione esterna, che rispondono direttamente al Segretario Generale il quale coordina l'attività di tutti i predetti uffici.

Articolo 7 – Attività e strutture di servizio

Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, l'Associazione promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminari, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionali, elabora, promuove e realizza progetti di formazione e sviluppo a supporto della pubblica amministrazione locale.

Le diverse articolazioni dell'Associazione coadiuvano gli Enti Locali nelle loro attività istituzionali attraverso studi, ricerche, consulenze e attività di servizio.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipare a società di capitali sulla base di atti di indirizzo e controllo delle stesse nonché attivare collaborazioni con istituzioni, strutture e società di riconosciuta competenza e affidabilità.

Articolo 8 – Organi

Gli Organi principali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- Il Segretario Generale;

Gli Organi derivati dell'Associazione sono:

- Il Comitato di Tesoreria;
- La Presidenza;

La partecipazione agli Organi di indirizzo e all'organo amministrativo è gratuita salvo il rimborso delle spese correlate.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo composta da tutti i "Soci" ed è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno unavolta all'anno con comunicazione da inoltrare almeno 20 giorni prima a tutti gli aventi diritto a parteciparvi.

Tutti i “Soci” hanno diritto di voto sulle singole deliberazioni in base a quanto stabilito dall’art. 3.

Compete all’Assemblea dei soci riunita in forma ordinaria:

- modificare lo Statuto;
- approvare gli indirizzi annuali dell’Associazione;
- procedere alle surroghe ed integrazioni del Consiglio nazionale;
- approvare, su proposta del Segretario Generale corredata da parere favorevole del Comitato di Tesoreria, il Rendiconto e stabilire l’importo annuale delle quote associative;
- deliberare, su proposta della Presidenza, l’esclusione dei singoli componenti dagli Organi dell’Associazione per palese manifesta violazione delle norme del presente Statuto, per indegnità morale, per aver riportato condanne penali passate in giudicato, nonché per condanna in primo grado per reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere di stampo mafioso;

L’Assemblea dei soci si riunisce in forma congressuale ogni tre anni e viene convocata previa deliberazione del Consiglio nazionale e mediante comunicazione diretta agli “Aderenti” ed agli “Associati” almeno 45 giorni prima.

L’Assemblea dei soci in forma congressuale è composta dai delegati indicati dalle articolazioni regionali nel numero stabilito dal Consiglio Nazionale previa approvazione di apposito Regolamento per il congresso.

Possono essere delegati dalle articolazioni regionali tutti i “Soci” in regola con il pagamento della quota associativa ed ogni delegato ha il diritto di parteciparvi e di votare secondo il principio del voto singolo.

Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata.

L’Assemblea in forma congressuale provvede a:

- a) eleggere il Presidente tra gli amministratori locali o regionali in carica.
- b) eleggere il Vice Presidente vicario su proposta del Presidente;
- c) eleggere i Vice Presidenti su proposta del Presidente;
- d) eleggere il Segretario generale su proposta del Presidente;
- e) eleggere il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico.
- f) eleggere il Consiglio nazionale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso su proposta della Commissione congressuale;
- g) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche;
- h) deliberare in ordine alla trasformazione, allo scioglimento e/o messa in liquidazione dell’Associazione.

L’Assemblea in forma congressuale può essere convocata in via straordinaria su decisione dell’Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle Associazioni territoriali con apposite deliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti.

Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per l’Assemblea in forma congressuale con i termini temporali dimezzati.

Articolo 10 – Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dall’Assemblea dei soci, sviluppa le linee di indirizzo dell’Associazione e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale.

La composizione del Consiglio nazionale è stabilita dal Congresso e possono essere eletti membri del Consiglio nazionale i Sindaci, Presidenti o loro designati dei soggetti “Aderenti” nonché gli “Associati”, nonché Direttori regionali o di strutture nazionali.

Il Consiglio nazionale approva, su proposta del Segretario Generale corredata da parere favorevole del Comitato di tesoreria, il Budget annuale.

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente al quale compete il potere di convocare e presiedere il Consiglio Nazionale stabilendo, di concerto con il Presidente, l'ordine del giorno.

Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Presidente, sentito il Presidente nazionale, almeno due volte l'anno in via ordinaria; può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno 1/3 delle Associazioni territoriali.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore a due decimi degli eletti dal Congresso, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Il Consiglio nazionale delibera sull'adesione dell'Associazione ad organismi internazionali ovvero a forme federative unitarie tra associazioni, nonché delibera in materia di costituzione o partecipazione dell'Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura;

Il Consiglio nazionale delibera in ordine alla federazione delle associazioni territoriali e le questioni a loro attinenti;

Il Consiglio nazionale approva i regolamenti interni dell'Associazione;

Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, elegge la Presidenza.

Il Consiglio nazionale all'atto del suo insediamento elegge il Comitato di Tesoreria

Sono componenti di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti delle Associazioni territoriali e i Coordinatori delle Associazioni funzionali e tematiche.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita il potere di indirizzo ed iniziativa politica in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio nazionale.

Nomina i rappresentanti istituzionali dell'Associazione nelle istituzioni ed organismi rappresentativi degli enti locali.

Nel caso in cui il Presidente perde le condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto lo stesso resta in carica fino alla celebrazione, da effettuarsi entro 4 mesi dallo svolgimento delle elezioni amministrative successive all'evento, di un Congresso straordinario per l'elezione di un nuovo Presidente.

Se la perdita delle condizioni di eleggibilità si realizza nell'ultimo anno di mandato il Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il Presidente altresì cessa dalle sue funzioni per dimissioni ed impedimento permanente.

Nei casi di dimissioni o impedimento di cui al comma precedente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario che avvia immediatamente le procedure per la celebrazione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Articolo 12 – La Presidenza

La Presidenza, è Organo collegiale che supporta il Presidente in ordine all'attuazione dell'indirizzo politico approvato dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Nazionale e al coordinamento politico generale dell'Associazione.

Della Presidenza fanno parte di diritto:

– Il Presidente nazionale;

- Il Vice Presidente vicario;
- I Vice Presidenti;
- Il Segretario generale;
- Il Presidente del Consiglio nazionale;
- I Presidenti delle Associazioni territoriali.
- I Legali rappresentanti delle società partecipate;

La Presidenza:

- assicura la continuità dell'azione associativa;
- su proposta del Presidente può costituire Aree tematiche e di lavoro e ne nomina i responsabili;
- predispone ed approva gli ordini del giorno in attuazione delle linee politiche dell'Associazione da sottoporre alla discussione degli organi di indirizzo dei soggetti aderenti;
- predispone ed approva proposte di legge da sottoporre agli organi legislativi nazionali e regionali;
- adotta, nel caso di motivata urgenza, da indicare in delibera, provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
- propone all'Assemblea l'esclusione dei singoli componenti dagli Organi dell'Associazione per palese manifesta violazione delle norme del presente Statuto, per indegnità morale, per aver riportato condanne penali passate in giudicato, nonché per condanna in primo grado per reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere di stampo mafioso;
- delibera con competenza generale e residuale nelle altre materie non riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione;

Articolo 13– Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale è l'organo amministrativo e dura in carica quanto gli Organi che lo hanno nominato, nei periodi di *vacatio* opera in regime di *prorogatio*.

Il Segretario Generale assume la legale rappresentanza dell'Associazione con potere di assumere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Segretario Generale sovrintende al raggiungimento degli obiettivi programmatici annualmente determinati dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente, dal Consiglio Nazionale e dalla Presidenza.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione esercitando tutti i poteri di direzione amministrativa dell'Associazione ed in particolare:

- dà esecuzione al Budget;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- cura la riscossione delle quote associative;
- sovrintende al regolare funzionamento degli uffici individuando i Direttori degli stessi, nonché i collaboratori esterni;
- coordina l'attività di progettazione dell'Associazione;
- dà attuazione alle decisioni adottate dagli Organi;
- è il capo del personale dipendente;
- coordina l'attività delle altre risorse umane, autonome e professionali, che collaborano con l'associazione;
- sottoscrive atti e contratti che impegnano l'Associazione verso l'esterno;
- avanza proposte di deliberazione agli Organi dell'Associazione;
- rappresenta l'associazione in seno agli organi delle società e/o enti partecipati;
- dispone le nomine dell'associazione in seno agli organi delle società e/o enti partecipati;
- svolge le funzioni di segretario delle sedute degli Organi.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario generale può delegare specifici compiti o funzioni ai Direttori

di Ufficio.

Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di Tesoriere dell'associazione ed in particolare sovrintende l'attività economico finanziaria dell'Associazione, predispone il budget annuale e il bilancio.

Per i compiti di cui al comma precedente il Segretario generale si avvale del Comitato di Tesoreria.

Articolo 14 – Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione

Le entrate dell'Associazione e delle Associazioni territoriali sono costituite dai contributi associativi e dalle quote di iscrizione e partecipazione alle rispettive iniziative, nonché da ogni diversa entrata afferente le attività istituzionali o attività economiche, purché siano marginali rispetto a quelle istituzionali.

I contributi associativi e le altre tipologie di entrate confluiscono all'Associazione secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto ed eventuali regolamenti.

È vietata la distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma o modalità, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Le quote, o i contributi associativi, degli "Aderenti" e degli "Associati" non sono rivalutabili e non possono essere ceduti, né trasmessi a qualsivoglia titolo.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione ovvero fondazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 15 – Il Collegio dei Sindaci / Il Revisore Unico

Il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico è l'organo tecnico di controllo nominato dall'Assemblea dei soci riunita in forma congressuale per una durata massima al mandato del Presidente nazionale ed è formato da tre revisori effettivi e due supplenti ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di riferirne alla Presidenza.

I componenti del Collegio dei Sindaci o il Revisione Unico vengono scelti da soggetti in possesso di comprovate esperienze in materia ricompresi nell'Albo dei Revisori legali.

Il Collegio dei Sindaci nomina un Presidente tra i suoi membri.

In luogo del Collegio dei Sindaci l'Assemblea dei soci può nominare un Revisore unico.

L'Assemblea dei soci in forma congressuale al momento della nomina del Collegio dei Sindaci o del Revisore unico stabilisce un equo compenso.

Articolo 15-bis – Il Comitato di Tesoreria

Il Comitato di Tesoreria è un organo di controllo interno all'associazione composto dal Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio nazionale e da uno dei Direttori regionali.

Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Segretario Generale per tutte le attività connesse alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

In particolare esprime parere sulle proposte di budget e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Art. 15 ter – New Generation ALI.

Ali Autonomie Locali Italiane riconosce la centralità delle politiche giovanili nei processi di sviluppo delle città e delle comunità locali, riconoscendo, altresì, alle giovani generazioni di amministratori locali il diritto e dovere di concorrere alla definizione degli indirizzi programmatici dell'associazione.

Per perseguire le suddette finalità Ali Autonomie Locali Italiane istituisce New Generation ALI la quale rappresenta la rete nazionale dei giovani amministratori della quale fanno parte i Sindaci ed i Presidenti degli enti aderenti con età fino a trentacinque anni, nonché i soci individuali in possesso del suddetto requisito anagrafico.

New Generation ALI è coordinata e presieduta da un Presidente nominato dal Presidente nazionale di ALI, sentiti i Sindaci e Presidenti che fanno parte della Rete.

Il mandato del Presidente di New Generation ALI dura fino allo scadere del mandato del Presidente Nazionale di Ali Autonomie Locali Italiane.

Articolo 16 – Validità delle sedute degli organismi collegiali

Gli Organi collegiali dell'Associazione sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e con qualunque presenza in seconda convocazione.

Gli Organi collegiali si possono riunire in modalità di audiovideo conferenza. Gli Organi collegiali dell'Associazione deliberano a maggioranza dei presenti.

Il voto di norma è palese, salvo i casi che investono le persone, ovvero in tutti i casi in cui rileva un obbligo di tutela dei dati sensibili degli interessati.

Il voto è altresì segreto se a farne richiesta sono almeno il 30% dei presenti.

Le delibere e le determinazioni degli Organi di cui all'art. 8 del presente Statuto restano agli atti dell'Associazione e sono disponibili per la visione, presso la sede dell'Associazione, per ogni "Aderente" o "Associato" che ne faccia richiesta, previa domanda scritta.

Le principali delibere sono indicate nella bacheca sociale, anche come semplice indicazione e rimando alla visione diretta; il sito www.aliautonomie.it, ogni successiva sua modifica o diverso dominio dell'Associazione, è considerata bacheca sociale ed idonea forma di pubblicità verso gli "Aderenti" e gli "Associati".

